

**DELIBERAZIONE 8 MARZO 2018
126/2018/E/EEL**

**APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI VERIFICHE ISPETTIVE NEI CONFRONTI DI
IMPRESE DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA DI MINORI DIMENSIONI, IN
MATERIA DI CONTINUITÀ DEL SERVIZIO, PER L'ANNO 2018**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1010^a riunione del 8 marzo 2018

- Premesso che l'Autorità, ai sensi della deliberazione 64/2018/A, opera, a far data dal 12 febbraio 2018, in regime di specifica *prorogatio*;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- l'articolo 2, comma 12, lettera g) e 22, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 22 dicembre 2015, 646/2015/R/eel e il relativo Allegato A (di seguito: TIQE), come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2017, 876/2017/A, con cui l'Autorità ha approvato il proprio bilancio di previsione per l'esercizio 1 gennaio 2018 – 31 dicembre 2018;
- il vigente Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza (di seguito: Protocollo di Intesa).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 2, comma 12, lettera g, della legge 481/95 prevede, tra l'altro, che l'Autorità controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili;
- l'articolo 2, comma 22, della legge 481/95 prevede che le imprese sono tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni;

- la Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling ha richiesto alla Direzione Accountability e Enforcement cinque verifiche ispettive da effettuarsi presso altrettante imprese distributrici di minori dimensioni che hanno comunicato all’Autorità nell’anno 2017 i dati di continuità del servizio, individuate tra quelle che non sono mai state oggetto di verifica ispettiva, tenendo conto del numero di utenti serviti e della distribuzione sul territorio nazionale di dette imprese, e che non operano in zone recentemente soggette a calamità naturali o di altra tipologia;
- le verifiche ispettive, che proseguono analoghe campagne di ispezioni effettuate negli scorsi anni, hanno lo scopo di accertare, tra l’altro, la corretta applicazione, ai fini di quanto previsto dall’articolo 34 del Titolo 4 del TIQE:
 - a) degli obblighi di registrazione delle interruzioni con e senza preavviso, lunghe e brevi, di cui al Titolo 2 del TIQE, comunicate nell’anno 2017;
 - b) del calcolo degli indicatori di continuità del servizio, comunicati all’Autorità nell’anno 2017, di cui al Titolo 3 del TIQE e utilizzati a fini di pubblicazione comparativa.

RITENUTO:

- necessario effettuare verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici di minori dimensioni che hanno comunicato all’Autorità nell’anno 2017 i dati di continuità del servizio, individuate tra quelle che non sono mai state oggetto di verifica ispettiva, tenendo conto del numero di utenti serviti e della distribuzione sul territorio nazionale di dette imprese, e che non operano in zone recentemente soggette a calamità naturali o di altra tipologia

DELIBERA

1. di approvare il programma di 5 (cinque) verifiche ispettive nei confronti di altrettante imprese distributrici di minori dimensioni, da attuare entro il 31 dicembre 2018, secondo le modalità definite nel documento “Verifiche ispettive sui dati di continuità del servizio comunicati all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente nell’anno 2017: oggetto e modalità di effettuazione” allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (*Allegato A*)
2. di disporre che le singole operazioni ispettive, di cui al punto 1, siano effettuate congiuntamente o disgiuntamente, da personale dell’Autorità e da militari del Nucleo Speciale per l’Energia e il Sistema Idrico della Guardia di Finanza, nel quadro del Protocollo di Intesa, previa notifica, con preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi, al singolo esercente interessato di un avviso recante l’indicazione del giorno e dell’ora in cui saranno effettuate le operazioni ispettive;
3. di notificare il presente provvedimento agli esercenti interessati mediante invio con Posta Elettronica Certificata (PEC);

4. di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Speciale per l'Energia e il Sistema Idrico della Guardia di Finanza e di provvedere affinché siano inviate le lettere di incarico, di cui all'articolo 5 del Protocollo di Intesa e gli avvisi di cui al precedente punto 2;
5. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per la Guardia di Finanza, a valere sul codice conto U.1.03.02.11.000 – Prestazioni professionali e specialistiche del bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1 gennaio 2018 - 31 dicembre 2018;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

8 marzo 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni